



## *Al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

**VISTA** la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante "*Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*" che ha introdotto tra i principi fondamentali la tutela dell'ambiente nell'interesse delle future generazioni, affermando, in particolare, nell'articolo 9 che la Repubblica "*tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni*" e che "*la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*" e, nell'articolo 41, che "*L'iniziativa economica privata... non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all'ambiente*" e che "*la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali*";

**VISTA** la risoluzione 70/1 "*Trasformare il nostro mondo. L'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*" approvata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, che fissa gli impegni per lo sviluppo sostenibile da realizzare entro il 2030, individuando 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (di seguito, OSS) e 169 target;

**VISTA** la Comunicazione COM (2019) 640 della Commissione europea, trasmessa, in data 11 dicembre 2019, al Parlamento Europeo, al Consiglio dell'Unione europea, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, la quale illustra il *Green Deal Europeo*, consistente nella nuova strategia di crescita dell'Unione europea per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, individuando i seguenti obiettivi fondamentali:

1. crescita economica;
2. tutela ambientale;
3. inclusione sociale.

**VISTO** il regolamento 18 giugno 2020, n. 2020/852/UE e, in particolare, l'articolo 3, lettera b) che disciplina i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche, prevedendo che non debbano arrecare danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità dell'articolo 17 del medesimo Regolamento, che definisce il principio del *Do Not Significant Harm*, ovvero di "*non arrecare un danno significativo*" (di seguito DNSH);

**VISTO**, altresì, l'articolo 9 del citato regolamento (UE) n. 2020/852 che definisce i seguenti obiettivi ambientali:

1. la mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. l'adattamento ai cambiamenti climatici;
3. l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine;
4. la transizione verso un'economia circolare;
5. la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
6. la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

**VISTO** il regolamento delegato (UE) 4 giugno 2021, n. 2021/2139/UE che, integrando il citato regolamento (UE) n. 2020/852, fissa i criteri che consentono di determinare le condizioni per le



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

quali un'attività economica contribuisca alla mitigazione dei cambiamenti climatici e non arrechi un danno significativo ambientale;

**VISTA** l'adozione, in occasione della COP 26, del *Glasgow Climate Pact*, che definisce gli impegni per contrastare il riscaldamento globale e, in particolare, la riduzione rispetto al 2010 del 45 per cento delle emissioni di CO<sub>2</sub> entro il 2030 e la trasparenza nel rendicontare la CO<sub>2</sub>;

**VISTA** la comunicazione della Commissione europea COM(2020) 563 del 17 settembre 2020 “*Proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il Regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)*” con cui è stato confermato l'obiettivo della neutralità climatica al 2050 e fissato l'obiettivo intermedio al 2030 della riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti), rispetto ai livelli del 1990, di almeno il 55 per cento (c.d. *Fit for 55*);

**VISTE** le decisioni del Consiglio europeo del 17 e 21 luglio 2020, con le quali è stato adottato lo strumento denominato *Next Generation EU*, volto a sostenere, attraverso specifici programmi e relativi finanziamenti, la ripresa economica e sociale degli Stati membri a seguito degli effetti della pandemia da Coronavirus (Covid-19) e a porre le basi per la crescita verde, digitale e resiliente;

**VISTO** il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, determinando la destinazione della quota minima del 37% alla transizione verde, compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano e almeno il 20% alla spesa digitale, garantendo che le misure incluse nei Piani per la ripresa e la resilienza siano conformi al principio “*non arrecare un danno significativo*” (DNSH) e richiamando il quadro di riferimento del semestre europeo, gli OSS e gli obiettivi dell'Accordo di Parigi;

**VISTA** l'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Italia con decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 10160 del 6 luglio 2021 e con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

**VISTA** la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante “*Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997*”, sottoscritto in occasione della Conferenza delle Parti sul Clima n. 3, (di seguito COP), della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di seguito ONU;

**VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante: “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*”;

**VISTO** il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare l'articolo 34 relativo ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale;

**VISTO** il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante: “*attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*”, che ha introdotto misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici;



## *Al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

**VISTA** la legge 4 novembre 2016, n. 204, “*Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici dell’ONU, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015*” con riguardo in particolare alla riduzione di emissione di gas serra e sottoscritto in occasione della COP 21;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: “*Codice dei contratti pubblici*” e, in particolare, l’articolo 34 che prevede che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal “*Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione*” attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (c.d. CAM) adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, recante: “*attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica*”, in base al quale tutte le nuove costruzioni pubbliche e private nonché gli interventi che prevedono una demolizione e una successiva ricostruzione dovranno obbligatoriamente essere edifici ad energia quasi zero (c.d. NZEB);

**VISTO** il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 8, che stabilisce che le Amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), in coerenza con il principio dell’assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;

**VISTO** il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, adottato in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla *governance* dell’Unione in materia di energia e azione per il clima, di efficienza energetica, di fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, volto a perseguire gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell’energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile nonché a garantire il conseguimento di tali obiettivi entro il 2030;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, recante: “*Regolamento recante l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, recante “*Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova*



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

*costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

**VISTO** il decreto del Ministero della transizione ecologica del 23 giugno 2022, recante “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022;

**VISTA** la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108, recante “*Approvazione della Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile*”, nella quale sono definite le direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere, entro il 2030, gli OSS dell’Agenda ONU 2030;

**VISTA** la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 30 dicembre 2021, n. 32, recante: “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)*”;

**VISTE** le “*Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR*” approvate il 29 luglio 2021 dall’Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

**CONSIDERATO** che lo sviluppo sostenibile rappresenta uno degli obiettivi prioritari dell’azione di Governo, in virtù degli impegni presi alla sopra citata Assemblea generale dell’ONU del 25 settembre 2015;

**CONSIDERATA** la centralità degli investimenti pubblici per uno sviluppo armonico del Paese e, in particolare, delle infrastrutture, nella promozione di un modello di sviluppo più resiliente, inclusivo e sostenibile;

**CONSIDERATA** la necessità di definire un processo per la valutazione degli investimenti pubblici durante la fase di programmazione che sia improntato, da un lato, ai principi di sostenibilità e, dall’altro, ai criteri di sviluppo, di efficienza, di efficacia, di flessibilità e di proporzionalità;

**CONSIDERATO** che la nozione di sviluppo sostenibile è strettamente integrata con quelle di sicurezza energetica, rispetto dell’ambiente, crescita economica e competitività;

**CONSIDERATO** che gli obiettivi di sostenibilità e di sviluppo sostenibile devono comunque garantire i diritti costituzionali e contemperare i diversi interessi pubblici e privati;

**CONSIDERATA** la necessità di integrare gli obiettivi di tutela dell’ambiente all’interno dei processi di progettazione e attuazione delle opere pubbliche, in quanto queste ultime costituiscono motori di inclusione sociale, di rigenerazione dei territori e di sviluppo economico;

**CONSIDERATA** la conseguente necessità di definire una strategia per la progettazione e realizzazione delle opere pubbliche che persegua una trasformazione qualitativa del territorio nazionale, individuando i più efficaci strumenti di gestione per il conseguimento degli OSS;



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

**CONSIDERATO** che i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche rivestono un ruolo cruciale nella progettazione e nella realizzazione delle opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 8, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190;

### **DECRETA:**

#### **ART 1**

*(Ambito e finalità)*

1. Nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali e, in particolare, in tutte le fasi attinenti alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione di opere pubbliche, i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche perseguono gli Obiettivi di sviluppo sostenibile definiti a livello internazionale e sovranazionale come individuati in premessa, orientando le proprie iniziative ed attività secondo quanto previsto nel presente decreto.
2. Per il conseguimento degli Obiettivi di cui al comma 1, i Provveditorati interregionali garantiscono il rispetto dei principi cardine in materia di sostenibilità nonché vigilano sull'osservanza degli stessi da parte degli operatori economici.

#### **ART. 2**

*(Linee Guida in materia di sostenibilità e di sviluppo sostenibile nella fase di programmazione)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, i Provveditorati interregionali, nella fase di programmazione, orientano le proprie iniziative ed attività:
  - a) rispettando i livelli minimi di prestazione ambientale e i parametri di sostenibilità minimi previsti dal principio DNSH di cui al regolamento (UE) n. 2020/852, in relazione a tutti gli interventi di competenza, anche diversi da quelli finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero con le risorse del Piano Nazionale Complementare di cui al decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, adeguandosi, in particolare, ai parametri forniti della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2021, n. 32;
  - b) adottando, nel novero delle possibili modalità di realizzazione degli interventi di competenza, quella che ne permette l'esecuzione senza pregiudizio ambientale.
2. Per l'individuazione delle modalità di cui al comma 1, lettera b), i Provveditorati interregionali provvedono preliminarmente:
  - a) ad effettuare un'accurata analisi di contesto finalizzata all'identificazione dell'insieme di vincoli urbanistici, territoriali, ambientali e socioeconomici, nonché determinare tutte le condizioni rilevanti per una corretta progettazione, esecuzione e gestione dell'opera edile;
  - b) ad individuare gli indirizzi e le politiche per la declinazione delle strategie per lo sviluppo sostenibile attinenti all'intervento da realizzare.



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

### **ART. 3**

*(Linee Guida in materia di sostenibilità e di sviluppo sostenibile nella fase di progettazione)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, i Provveditorati interregionali, nella fase di progettazione, orientano le proprie iniziative ed attività:
  - a) fornendo indicazioni tecniche e specifiche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni, affinché sia possibile riportare, anche negli stati di avanzamento dei lavori, una descrizione dettagliata dell'adempimento delle condizioni imposte;
  - b) prevedendo, nel rispetto delle previsioni del Codice dei contratti pubblici, meccanismi sanzionatori automatici che comportano la sospensione dei pagamenti in caso di mancato rispetto del DNSH;
  - c) prevedendo, in considerazione della tipologia degli interventi e delle misure da attuare, requisiti di tutela dell'ambiente ulteriori rispetto a quelli previsti nella citata circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 32 del 2021.
2. I Provveditorati interregionali:
  - a) inseriscono nei bandi di gara, tenuto conto della tipologia di appalto e della natura delle prestazioni richiesti, le clausole di sostenibilità e i criteri previsti dai decreti ministeriali di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  - b) predispongono schede tecniche per determinare le procedure da adottare per il rispetto dei vincoli ambientali imposti dalle norme nazionali e sovranazionali di riferimento;
  - c) inseriscono nei bandi di gara, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione, clausole premiali in favore degli operatori economici che:
    - 1) adottano standard di innovazione e di qualità costruttiva elevati, finalizzati a contribuire al raggiungimento degli OSS in materia ambientale;
    - 2) nelle procedure aggiudicate sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono in possesso di certificazione professionale ulteriore rispetto a quella relativa alle misure di gestione ambientale conformi al sistema EMAS;
    - 3) nelle procedure di appalto di servizi o di forniture, soddisfano specifici requisiti di qualità ecologica, quali il possesso del marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel o di equivalenti etichette ambientali conformi alle norme tecniche di riferimento;
    - 4) adottano politiche tese a realizzare le pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 47 del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
  - d) garantiscono, nei diversi progetti, il rispetto del principio di azzeramento del consumo di suolo, in coerenza con gli OSS;



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

- e) perseguono l'obiettivo di rendere ad "energia quasi zero gli edifici" (c.d. NZEB), attenendosi ai principi di progettazione bioclimatica richiamati dal citato regolamento n. 2020/852/UE e dalla Comunicazione "Fit for 55". A tal fine:
- 1) per tutti i nuovi edifici e gli interventi che contemplano una demolizione e una successiva ricostruzione, prevedono: l'uso di tecnologie e tecniche avanzate a basso impatto; l'uso di materiali da costruzione riciclati e rinnovabili; l'approvvigionamento di materiali a basso impatto in generale, dando priorità all'utilizzo di materiali innovativi attivi con proprietà antimogg, autopulenti, antibatteriche e anti-odori; forme di progettazione modulari e flessibili; l'ottimizzazione gestionale, minimizzando costi e tempi di manutenzione dell'opera;
  - 2) per le opere esistenti, a seguito di una corretta analisi dei costi/benefici, prevedono interventi di riqualificazione, sia sull'involucro che sulla componente impiantistica, volti a migliorare le prestazioni energetiche dell'immobile stesso e a migliorare il suo contributo in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico, di riduzione dei costi di manutenzione, di idonei livelli di salubrità ambientale interna ed esterna;
- f) adottano lo strumento del "Protocollo di sostenibilità" (progettazione – esecuzione - gestione) in coerenza con le previsioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ed alle leggi regionali in materia.
3. Il Protocollo di sostenibilità di cui al comma 2, lettera f), è uno strumento a supporto della definizione del quadro esigenziale e della progettazione, nonché un documento di valutazione ex-post. Il Protocollo garantisce, altresì, il raggiungimento di prestazioni che permettono di ridurre l'impatto ambientale degli edifici in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente attraverso l'introduzione di specifiche prestazioni orientate alla minimizzazione degli effetti sull'ecosistema. In considerazione della sostenibilità delle opere di nuova costituzione ovvero delle opere già esistenti, comprese quelle con valenza storico-testimoniale, il Protocollo di sostenibilità prende in considerazione una pluralità di parametri prestazionali, tra i quali in particolare:
- a) l'efficienza energetica;
  - b) l'efficienza idrica, il comfort e la salubrità ambientale interna;
  - c) l'impatto generato dalle attività di costruzione sull'ambiente naturale nel rispetto degli equilibri dell'ecosistema, incluso il consumo del suolo;
  - d) i processi di economia circolare compresi il riutilizzo e riciclaggio dei materiali e un adeguato smaltimento e avvio a riuso dei rifiuti, compresi quelli da demolizione, e la predisposizione del *Circular Economy Action Plan* definito dalla Commissione europea;
  - e) la connessione con le infrastrutture di mobilità collettiva e leggera.

### **ART. 4**

*(Linee Guida in materia di sostenibilità e di sviluppo sostenibile nella fase dell'esecuzione)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, i Provveditorati interregionali adottano un sistema di verifica del rispetto delle clausole previste dall'articolo 3 e, in particolare:



*Al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

- a) effettuano il monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori mediante piattaforme digitali dedicate;
- b) aggiornano costantemente, per ciascun intervento di competenza, le "Check list di verifica e controllo" allegate alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 32 del 30 dicembre 2021.

**ART. 5**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Le linee guida di cui al presente decreto si applicano alla realizzazione delle opere pubbliche, la cui attività di programmazione sia avviata dal 1° gennaio 2023.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Prof. Enrico Giovannini